

IMPOSTE SUL REDDITO

La proroga 2021 dei bonus edilizi e il nuovo bonus idrico

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, ha disposto **la proroga** delle **detrazioni fiscali** previste per gli **interventi di riqualificazione energetica**, di **recupero del patrimonio edilizio**, del **bonus mobili ed elettrodomestici**, del **bonus verde** e del **bonus facciate** ed ha introdotto una **nuova agevolazione** per la **sostituzione dei sanitari** con apparecchi a scarico ridotto o limitazione di flusso d'acqua.

Spese di riqualificazione energetica

L'articolo 1 al [comma 58](#) lett. a) della Legge n. 178/2020 ha disposto **la proroga**, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2021**, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui ai [commi 344 - 349](#) dell'[articolo 1](#) della L. 296/2006, confermando nella generalità dei casi la **percentuale di detrazione nella misura del 65%** e altresì confermando **la riduzione dell'aliquota al 50%** per specifici interventi.

Spese di recupero del patrimonio edilizio

L'articolo 1, [comma 58](#), lett. b), n. 1), L. 178/2020 ha disposto **la proroga** della **detrazione Irpef** per le spese di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, Tuir](#) sostenute fino al **31.12.2021**, nella misura del **50%** e nel **limite massimo di spesa di euro 96.000** per unità immobiliare.

Con l'inserimento del [comma 3](#) all'[articolo 16-bis Tuir](#) viene poi introdotta una **nuova detrazione** nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con **generatori di emergenza a gas di ultima**

generazione.

Bonus mobili

L'articolo 1, [comma 58](#), lett. b), n. 2), L. 178/2020 ha disposto la **proroga** al **31.12.2021** della **detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**. Viene invece innalzato l'**importo complessivo di spesa agevolabile**, che passa ad **euro 16.000**.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2021** è necessario che gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** siano **iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020**.

Bonus verde

L'articolo 1, [comma 76](#), L. 178/2020 ha disposto la **proroga** al **31.12.2021** della detrazione Irpef del **36%** su una spesa massima di **euro 5.000** del c.d. "**bonus verde**", ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un'unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

- la "**sistemazione a verde**" di **aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

Bonus facciate

L'articolo 1, [comma 59](#), L. 178/2020 ha disposto la proroga al **2021** anche del "**bonus facciate**", agevolazione che consiste in una **detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires)** pari al **90%** delle spese sostenute ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal **decreto ministeriale n. 1444/1968**, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus idrico

L'articolo 1, ai [commi da 61 a 65](#), ha introdotto una **nuova agevolazione** per l'anno 2021, al fine di perseguire il **risparmio di risorse idriche**.

Tale agevolazione, denominata “**bonus idrico**”, spetta alle **persone fisiche** residenti in Italia ed è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari ad **euro 1.000** per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il **31 dicembre 2021**, per interventi di sostituzione:

- di **vasi sanitari in ceramica** con **nuovi apparecchi a scarico ridotto**;
- di **apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia** esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il **bonus idrico** è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

1. la fornitura e la posa in opera di **vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
2. la **fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non **costituisce reddito imponibile** del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Viene prevista l'emanazione di un apposito decreto che definisca le **modalità e i termini** per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.